

7

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal *Deputato Latini*

nella tornata del *5. Aprile 1867.*

OGGETTO

Biennio

Uffizi che ammettono la lettura

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uffizi che non l'ammettono

1.

Data della lettura alla Camera *8. Aprile 1867.*

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato CATUCCI

Esenzione a favore degli impiegati delle provincie napoletane collocati a riposo dall'obbligo del biennio prescritto dal decreto 3 maggio 1846.

Presentato

~~Proso in considerazione~~ nella tornata

del ~~12 marzo 1866~~ *3. Aprile 1867.*

SIGNORI! Il sommo della giustizia da che va informato questo progetto di legge, mi obbliga e mi consiglia ad intrattenervi per pochi momenti. Ed in vero, o signori, se dinanzi a voi si presentasse un cittadino il quale vi dicesse: « Signori deputati, poco tempo fa voi discuteste e votaste una legge a favore di una classe d'impiegati: legge che del pari discussa e votata dall'altro ramo del Parlamento, veniva sanzionata dal re, con la quale si condonava loro un beneficio di termine. Ebbene, se io mi trovassi nell'identica posizione di quegli impiegati, oserete voi di negarmi l'applicazione della stessa legge? » Se il caso è identico, se l'obbietto è lo stesso, se medesima è la causa, se lo scopo è lo stesso, ripeto anch'io, signori colleghi, come quel cittadino che io fingeva parlasse dinanzi a voi, negheremo noi a costui l'estensione a suo pro della stessa legge? Entrato così, o signori, nello svolgimento del mio disegno, non posso pretendere che voi votaste favorevolmente senza che non vi esponga la storia dei fatti che diedero luogo a quella legge, della quale vi domando l'applicazione in pro di un'altra classe d'impiegati,

stantechè la legge che s'invoca fu pronunciata per gl'impiegati militari.

Ciò premesso, eccomi al subbietto.

Signori, nell'ex-regno delle Due Sicilie, gl'impiegati sì civili che militari, in quanto alla pensione, erano regolati da un decreto del 1816, col quale si disponeva che le pensioni da darsi agl'impiegati sì civili che militari dovevano andare regolate dall'ultimo stipendio, purchè però quest'ultimo stipendio si fosse goduto per due anni continui; diversamente, signori, la misura delle pensioni si sarebbe regolata dallo stipendio precedente. Come vedate, o signori, questa disposizione legislativa molte volte riscontrava delle gravi ingiustizie, poichè un impiegato che si trovava d'aver servito lo Stato per lunghi anni, e che per la mancanza di pochi mesi, e qualche volta anche di pochi giorni senza sua colpa, poichè ritirato d'autorità, si vedea nella dura condizione di perdere buona parte del frutto delle sue durate fatiche. Però è a notarsi che presso il passato Governo, quasi sempre la legge del biennio forzoso non era mantenuta, poichè l'ex-sovrano nella liquidazione della pensione soleva condonare il detto biennio: furono rarissimi quei casi, in cui sistette al rigoroso prescritto dell'articolo 3 della legge del 1816, ossia al completamento del biennio dell'ultimo stipendio. Questo che io vi narro, o signori, ritenetelo per autentico, e spero che fra noi, ove sono molti dell'ex-regno, non vi sarà alcuno che contrasterà quanto sto esponendo.

Venuto, o-signori, il 1860, gl'impiegati tanto civili che militari messi a riposo d'autorità, reclamarono contro questa misura che li danneggiava, ossia contro il decreto del 1816, ricordando ch'esso in fatto rare volte ebbe la sua attuazione. Difatti il Ministero Ricasoli si credè autorizzato di prendere una risoluzione in vista pure del clemente sistema tenuto dal cessato Governo; ed in effetto il 7 luglio 1861, in Consiglio dei ministri fu deliberato di condonarsi il biennio a quegli impiegati dell'ex-regno delle Due Sicilie, i quali fossero stati collocati a riposo d'autorità. Considerò quel Ministero che alti principii di umanità, di equità e di giustizia consigliavano una tale deliberazione.

Da ciò ne avvenne che tutti gl'impiegati sì civili che militari, che furono messi a riposo d'autorità dopo il 7 luglio 1861, liquidarono bensì la loro pensione a norma della legge del 1816, ma col condono del biennio.

Succeduto al Ministero Ricasoli il Ministero Rattazzi, questo credè di revocare le disposizioni che aveva date il precedente Ministero, sulla considerazione che

la legge del 1816 non poteva essere revocata con un decreto reale, ma che era necessaria un'altra legge.

Diffatti, nel 21 aprile dell'anno seguente 1862 fu revocata la disposizione omessa. Dopo tutto ciò potete ben comprendere che gli impiegati sia civili che militari, che non ebbero la fortuna di liquidare le rispettive pensioni, reclamavano vivamente. Tra tutti questi impiegati la classe dei militari fu la più felice, poichè il ministro Petitti presentò un disegno di legge a favore dei militari dando loro il condono del biennio di che sopra vi feci la storia; e, dopo maturo esame presso i due rami del Parlamento, venne sancita la legge del 26 marzo 1865, con la quale si condonava loro il biennio; però trovandosi liquidate molte pensioni, così fu statuito che gli utili effetti del condono si sarebbero verificati dal 1° gennaio 1865, vale a dire che il di più si sarebbe percepito dal 1865, non avendosi diritto agli arretrati: così venne eseguita la liquidazione del di più alla base del condono del biennio sancito con la detta legge 26 marzo 1865. Signori, così sono rimaste le cose sin oggi, quando sono innanzi a voi a parlare di un nuovo progetto di legge nello scopo di estendere a pro della classe degl' impiegati civili la legge suindicata del 1865.

E notate che la diversità della condizione, nella quale si trovano taluni impiegati civili, pei quali vi prego, è tale per motivi tutti casuali, fortuiti e necessari, e non mai per colpa o negligenza. Conciossiachè, se nello spazio del tempo, in cui visse la disposizione del Ministero Ricasoli tutti si fossero trovati nelle medesime condizioni di luogo, d'impiego coperto, tutti si sarebbero giovati della benefica disposizione; ma siccome non era possibile ciò, così avvenne che taluni fruirono e taluni altri no: perciò la legge Petitti; perciò oggi la mia che vi dimanda l'uguaglianza fra cittadini della medesima condizione d'impiegati. Vi sarà tra noi alcuno che voglia punire quell'impiegato che per ragione di distanza, per maggiore complicazione di atti non potè vedere liquidata la sua pensione col beneficio del condono? Dirà mai un Governo civile che la dichiarazione di un diritto dipende piuttosto dal caso, che dalla ragione? Se il condono del biennio fu consigliato da un principio di alta moralità, come ci permetteremo noi di soffocarlo senza ragione? No, che io non posso neanche immaginarlo.

Signori, una cosa sola mi ha trattenuto fino a questo momento a non presentarvi questa legge, ed era il pensiero delle nostre finanze: ho temuto anche a danno di questi infelici di non rendere peggiore la condizione delle nostre finanze, e vi confesso che ho fatto male,

poichè innanzi ai principii di alta giustizia, uno stato civile non si umilia di vedere sacrificato il diritto sacro del povero. Ma quando poi ho attentamente considerato che il condonare il biennio agl'impiegati civili del Napoletano, alla fine dei conti non era che di aumentare di poche migliaia di lire il nostro bilancio passivo, signori, credetemi che io non ho avuto più la coscienza di tacere; e con coraggio e con fiducia mi presento a voi per dirvi: diamo a costoro ciò che loro è dovuto per legge positiva, ch'è quella del 26 marzo 1865, per legge di natura, e per tutti i principii di umanità e di ragione: lo ripeto, vi negherete, miei cari colleghi? Non lo crederò giammai! Ma come potremo noi essere indifferenti vedendo una disuguaglianza di retribuzione, se anche tale potesse dirsi una pensione, fra due individui della stessissima condizione?

Signori, andare oltre io crederei di offendere la vostra dignità, la giustizia vostra: l'evidenza meglio s'intuisce, che si dimostra; egli è perciò che alla base delle fatte considerazioni, io non dubito che la Camera vorrà prendere in considerazione questo mio disegno di legge; ed affinchè nella discussione che potrà avere negli uffici non possa trovare alcuna difficoltà, io ho portato una leggiera modificazione a quei due articoli che ho di già presentati, i quali sarebbero ora così concepiti:

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati civili delle provincie napoletane che dopo di aver fatto adesione al nuovo ordine di cose sono stati posti a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro venne regolata a mente del decreto 1816 e liquidata sul penultimo soldo per non aver raggiunto il periodo completo del servizio di due anni dell'ultima carica, è accordata la dispensa del biennio del soldo, uniformemente a quanto venne sancito a favore dei militari colla legge 26 marzo 1865.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge nell'interesse degli impiegati civili suaccennati avranno effetto soltanto dal 1° gennaio 1866.

Come vedete, o signori, io non intendo che quest'impiegati possano avere tutti gli arretrati dal 1861 fino al giorno d'oggi; no, voglio che questo aumento si misuri e si abbia soltanto dal 1° gennaio 1866. Io, ripeto, non dubito che tanto la Camera quanto il signor ministro vorranno fare buon viso a questo mio disegno di legge, che, come innanzi ebbi l'onore di dire, attua quel principio santissimo consacrato negli Statuti di tutte le civili nazioni: *l'uguaglianza di tutti i cittadini avanti la legge!*